

## AVVISO DI NOTIFICA

In esecuzione dell'ordinanza n. 08478/2019 del 23.12.2019, resa dal Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, nel ricorso iscritto al n.rg. 07386/2019

- **AUTORITA' GIUDIZIARIA:** Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, n.rg. 07386/2019 – udienza fissata l'10.03.2020.
- **RICORRENTE:** MARECHIARO FILM SRL.
- **AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.
- **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE** a) Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 480 del 29.3.2019, con cui è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, stanziati con decreto ministeriale del 15 marzo 2018 e della graduatoria stessa; b) verbali e/o delle schede di giudizio della Commissione (ancora non conosciuti) e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione; c) ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente e in particolare: d) bando del 15 giugno 2018, relativo alla concessione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2017, n. 242 e3 dell'art. 26 della legge n. 220 del 2016; e) Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 31 gennaio 2018, rep. 76, con cui sono stati nominati cinque esperti per la selezione dei progetti, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 luglio 2017; f) nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando, come previsto dalla lex specialis; g) verbale del 19 dicembre 2018 in cui i cinque esperti trascrivevano i punteggi da attribuire ai progetti da ammettere al contributo.
- **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI:** a) delibera del 20 marzo 2019, con cui gli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016, comunicavano la graduatoria completa dei progetti partecipanti alla I sessione del Bando 2018, e la tabella allegata a tale delibera; b) verbale della seduta del 19 dicembre 2018, contenente l'elenco dei progetti finanziati; c) di ogni altro atto anteriore, preordinato,

connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente.

- **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE:** 1) Contrariamente a quanto disposto dalla normativa di settore, i contributi sono stati assegnati sulla base delle decisioni di una commissione composta da soli 3 membri, poiché due dei componenti dell'originaria commissione nominata con Decreto n. 76/2018 si sono dimessi e non sono stati sostituiti. 2) Con il secondo motivo di ricorso veniva rilevata la "violazione del principio di imparzialità e la violazione del principio di trasparenza" poiché la Commissione, oramai composta da soli tre membri, contava al suo interno la presenza del commissario Enrico Magrelli. Veniva sottolineato come la valutazione di un commissario, espressa nella selezione oggetto del giudizio, avrebbe potuto essere stata influenzata dagli avvenimenti riguardanti analoga procedura di selezione del 2009, sulla quale è in corso una causa nella quale vengono messi in dubbio i giudizi espressi nel tempo da tale Commissario. 3) Con il terzo motivo di ricorso veniva rilevato l'eccesso di potere per disparità di trattamento, la violazione del principio di imparzialità, la violazione del criterio di ragionevolezza per le seguenti ragioni. Veniva sottolineato che il bando contributi selettivi 2018 - agli artt 3 comma 7 e 13 comma 2- prevede che gli eventuali importi non allocati possano essere impiegati per il finanziamento delle altre linee di intervento della stessa sessione o di qualsiasi linea di intervento delle sessioni successive. In questo caso il numero massimo di progetti finanziabili (4 per ciascuna linea di intervento) può essere aumentato (...*"nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più finalità di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti di imprese e a imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento di una o più delle altre finalità nella stessa o in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo di progetti ammessi al contributo previsti al comma 1"*). Nella Sessione I del 2018, a cui ha partecipato la società ricorrente, non solo risultavano € 105.000 ancora disponibili sullo stanziamento per le opere tv, ma c'erano anche € 80.000 di eccedenza sullo stanziamento delle opere web, eventualmente riallocabili per finanziare almeno un 5° progetto di opera tv. La quasi totalità di queste somme è stata invece riassegnata alle opere di lungometraggio, circostanza questa che si

evinces chiaramente dal fatto che sono stati finanziati 9 progetti anziché 4 previsti inizialmente dal bando, dunque, ben 5 progetti in più. Veniva, dunque, rilevato l'eccesso di potere per disparità di trattamento, la violazione del principio di imparzialità nonché la violazione del criterio di ragionevolezza e l'eccesso di potere che inficia i provvedimenti gravati con cui la commissione ha destinato la totalità delle risorse avanzate ad una sola categoria.

- **SUNTO DEI MOTIVI DEI MOTIVI AGGIUNTI:** 1) Con il primo motivo di ricorso veniva sottolineata la violazione del principio di imparzialità e trasparenza, poiché dagli atti visionati a seguito dell'accesso agli atti non era possibile rilevare determinazioni in merito alla reintegrazione della commissione a seguito delle dimissioni di due componenti. 2) Con il secondo motivo veniva evidenziato il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati poiché il verbale n.1/2019 del 18 dicembre 2018, trasmesso dal Ministero, costituiva l'unico documento esistente in merito alla procedura selettiva e che lo stesso non conteneva i singoli giudizi dei commissari. 3) Con il terzo motivo di ricorso veniva evidenziato il difetto di istruttoria che aveva caratterizzato il procedimento selettivo in esame, poiché a seguito dell'accesso agli atti, con riferimento al quarto progetto finanziato **Marie & Marie**, della Congedo Culturarte, è emerso che non si tratta di una società di nuova costituzione. Solo tale circostanza avrebbe potuto giustificare l'ammissione al contributo di tale società a fronte della sua ridotta esperienza, risultante dal curriculum presentato; difatti, secondo le *lex specialis*, una quota riservata sullo stanziamento è destinata alle società di nuova costituzione, a prescindere dalla qualificazione in termini di *curriculum* e di esperienza. Con tale motivo di ricorso veniva altresì rilevato che non si può ritenere sufficiente, a sostegno della legittimità dei provvedimenti, il mero voto numerico attribuito ai singoli progetti, in assenza della predeterminazione dei criteri di attribuzione del relativo punteggio.
- **CONTROINTERESSATI:** i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria delle linee di intervento di lungometraggi che hanno beneficiato della riassegnazione dei fondi residui: Insekt Film Di Bencini Walter (Italia 100%); Nocturnes Productions (Francia 45%) – Articolture (Italia 55%); Lucky Red (Italia 100%); Ma,Ja.De Filmproduktion Gmbh (Germania 38.56%) – Stefilm International Srl Productions And Coproductions (Italia 61,445); Cineparalleli Hobo Shibumi Sarl (Francia 80%) - Zivago Film (Italia 20%)”.
- La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata e viene effettuata in esecuzione

di espressa ordinanza n. 08478/2019 del 23.12.2019, Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

- Si allegano Ricorso e motivi aggiunti, ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e fissazione udienza di merito.